

Il provvedimento delle Entrate per le imprese di maggiori dimensioni

Contributi, dati analitici

Sono da indicare le agevolazioni già ricevute

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Istanze per il contributo dei soggetti di maggiori dimensioni con focus sugli aiuti di Stato: una parte dell'istanza, infatti, dovrà essere compilata in modo analitico al fine di indicare le agevolazioni di cui si è usufruito. Ulteriori informazioni richieste dal modello riguardano poi il concetto di impresa unica. Con il provvedimento del 13 ottobre 2021 (si veda *ItaliaOggi* di ieri), l'agenzia delle entrate ha fornito il set documentale necessario per la presentazione dell'istanza da parte dei soggetti indicati nel comma 30 bis dell'articolo 1 del dl. 73 del 2021 che sono stati "reinserti" nell'ambito dei soggetti beneficiari dei diversi contributi previsti dai due decreti sostegni. I soggetti vengono individuati in quelli che, nel secondo periodo di imposta antecedente all'entrata in vigore dei decreti (e dunque, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare il 2019), hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi compreso tra 10 e 15 milioni di euro. Il meccanismo di calcolo ai fini della individuazione del contributo spettante è piuttosto complesso ed è sintetizzato nelle istruzioni al modello da inviare, entro il prossimo 13 dicembre 2021. In sostanza, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla norma è possibile richiedere, da parte dei soggetti prima menzionati ed in caso di elaborazione positiva delle istanze in questione: il solo contributo del dl sostegni con il riconoscimento del contribu-

to automatico previsto dal sostegni bis; il solo contributo "alternativo" o stagionale previsto dal sostegni bis; entrambi i contributi alternativi o stagionali previsti dal sostegni bis e, in questo caso, non è prevista l'erogazione del contributo automatico previsto dal sostegni bis. L'intreccio delle disposizioni dipende anche dal fatto che i parametri di calcolo dei due decreti erano diversi in quanto, ad esempio, il dl. 41/21 faceva riferimento ad un dato annuale di confronto del fatturato tra il 2020 ed il 2019 mentre, fatta eccezione per il contributo automatico, il dl. 73/21, nei commi da 5 a 13 si riferiva ad un confronto su base annuale ma relativo a cavallo tra il 2020 ed il 2021 rispetto ai medesimi mesi a cavallo tra il 2019 ed il 2020. Pertanto, il comma 30 bis dell'articolo 1 del dl. 73 del 2021, differenza anche le percentuali di contributo spettante a seconda delle situazioni che possono verificarsi in concreto.

Ciò posto, in relazione alle modalità di calcolo, deve essere osservato come l'istanza e le relative istruzioni siano molto dettagliate in relazione all'impatto che il contributo in questione riveste sulla disciplina degli aiuti di stato. Nel modello, è infatti inserita una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di attestare il superamento o meno dei limiti di importo previsti dalle sezioni 3.1. e 3.12 del temporary framework evidenziando i dati in modo specifico ed elencando in modo puntuale la natura dei contributi previsti dalle diverse disposizioni. In questo contesto, una sezione residuale è quella deno-

minata altri aiuti e, nelle istruzioni, si fa espresso riferimento seppure a titolo esemplificativo, a quanto previsto dall'articolo 26 del dl. 34 del 2020 e cioè la misura finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle imprese e, più in generale, alle disposizioni in materia di aiuti anche non erariale. In linea di principio, comunque, non dovrebbero rientrare in detta fattispecie le misure indicate nell'articolo 10 bis, comma 1, del dl. 137 del 2020 in virtù della abrogazione del comma 2 della disposizione in questione. Le istruzioni contengono poi un allegato 1 che, in forma tabellare, evidenzia la modalità di calcolo dei costi fissi non coperti secondo quanto previsto dalla sezione 3.12 del TF, allegato che non era presente nella precedente istanza legata al contributo alternativo o stagionale (destinata però a soggetti diversi). In questo allegato, si evidenzia quale sia la perdita operativa dalla quale poi assumere il dato degli aiuti potenziali e degli aiuti fruiti al fine di verificare il rispetto del limite dei costi fissi non coperti. Il modello contiene, infine, un quadro B nel quale evidenziare l'elenco dei soggetti ammessi all'impresa unica con la relativa indicazione del rispettivo codice fiscale. L'orizzonte temporale previsto per l'invio dell'istanza va dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021 e, nell'ambito della stessa, il contribuente potrà evidenziare la propria opzione in merito alla modalità di erogazione del contributo in forma "finanziaria" ovvero mediante l'attribuzione di un credito di imposta, scelta che è irrevocabile.

© Riproduzione riservata

